

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(707) *LA LOGGIA, ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 11
MERIGLIANO (*Forza Italia*) relatore alla Commissione 11
PAOLUCCI ministro per i beni culturali e ambientali 11

(1255) *Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 6 e *passim*
BISCARDI (*Progr. Fed.*), relatore alla Commissione 3, 4, 7 e *passim*
BUCCIARELLI (*Prog. Feder.*) 8
PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali 4, 8, 9
PRESTI (*AN*) 6, 9
VEVANTE SCIOLETTI (*AN*) 9

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali».

Come ricorderete, nella seduta del 30 marzo scorso la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente e nello stesso giorno ha inoltrato alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, già concordata nella seduta del 15 marzo. Avendo il Presidente del Senato accolto la richiesta, riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di riprendere la discussione nella nuova sede assumendo a base il testo accolto in sede referente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Deposito di beni culturali)

1. Il deposito delle cose sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso istituti di credito è compreso tra le operazioni bancarie per le quali l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, prevede l'obbligo di segnalazione.

2. La comunicazione è trasmessa, con allegata la riproduzione fotografica del bene oggetto del deposito, al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, nonchè al questore ed al comando provinciale carabinieri del luogo di operazione.

BISCARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole su questo articolo.

PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Acquisto simulato, ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro)

1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, i quali procedano all'acquisto delle cose sottoposte alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti relativi al patrimonio storico e artistico e in esecuzione di operazioni specificamente predisposte per contrastare il traffico illecito delle cose stesse.

2. Dell'acquisto è data immediata notizia all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando ciò sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di furto, ricettazione, importazione, esportazione o altra forma illecita di commercio delle cose di cui al comma 1.

4. Per i motivi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui allo stesso comma 1, nonchè le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

5. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle opere d'arte di cui al comma 1.

6. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui al presente articolo possono essere richieste o impartite anche oralmente. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Anch'io sono favorevole a questo testo, che è identico a quello proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Denuncia di beni mobili di interesse archeologico)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non ne abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente, debbono farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti di terzi, di acquisire la proprietà entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denuncia è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni, da ogni altra documentazione utile, nonchè dalla dichiarazione dell'interessato, sotto la sua personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza può ordinare la presentazione dei beni o procedere ad ispezione degli stessi, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 1089.

4. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza accoglie o non accoglie, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione dei beni in proprietà. Quando la richiesta è accolta, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Qualora la soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al patrimonio dello Stato, non accoglie la richiesta e ne dà comunicazione al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o detentore, che ne è nominato custode.

5. Entro 60 giorni dal provvedimento della soprintendenza che non ha accolto la richiesta, il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si esprime sulla sussistenza dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Se tale interesse non sussiste, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, i beni continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In tal caso la soprintendenza, entro 10 giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la loro conservazione e tutela presso il custode. Una convenzione stipulata

dalla soprintendenza con il custode determina condizioni e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee, anche al fine di consentirne l'esame a studiosi e ricercatori.

6. La soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservati i beni e chiedere informazioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nonché della convenzione stipulata ai sensi del comma 5.

7. Se i possessori o detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode di cui ai commi 4 e 5, i beni sono presi in consegna dalla soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della citata legge n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, determina le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2 e definisce i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni.

10. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza del presente articolo presso l'opinione pubblica avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa e adotta ogni misura capace di promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento:

Al comma 9, sopprimere le parole: «e definisce i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni».

3.100

Con questo emendamento si intende evitare una duplicazione nella fase di applicazione del provvedimento. Già la legge fissa il criterio dell'eccezionale interesse storico e artistico del bene e non c'è alcun bisogno di specificazioni ulteriori con il decreto ministeriale; altrimenti, come sempre, si rischia di dar luogo a continui rinvii di normative, che in genere complicano solo la fase applicativa di un provvedimento legislativo senza contribuire ad un chiarimento.

PRESTI. Signor Presidente, a mio avviso la possibilità di definire i criteri per decreto rende più facile l'applicazione della legge, mentre la soppressione di questa specificazione al comma 9 potrebbe far sorgere eventuali contenziosi.

PRESIDENTE. Naturalmente ogni faccia della medaglia reca in sé una sola delle possibili verità. Tuttavia voglio ricordare che l'attuale testo è stato reso più puntuale, perchè la precedente formulazione era in qualche modo più generica e sfumata. Nella legge è già molto ben definita la condizione che può consentire l'esercizio da parte delle soprintendenze del potere di diniego dell'istanza dei privati. Come sapete (an-

che se questo non avverrà certamente con il ministro Paolucci), molte leggi restano inapplicate in quanto i decreti o i regolamenti attuativi non vengono emanati tempestivamente per il rischio di un contrasto con la normativa generale; il disegno di legge che stiamo esaminando prevede invece una normativa già molto puntuale. Pertanto, per una ragione di tecnica legislativa, riterrei opportuno sopprimere la norma di cui al comma 9; tuttavia mi rimetto alla Commissione.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Anch'io condivido le perplessità del collega Presti, in quanto i criteri potrebbero variare da soprintendenza a soprintendenza. Purtroppo, sulla base dell'esperienza, devo esprimere delle riserve sulle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato. Io preferirei che il Ministro, al momento dell'emanazione del proprio decreto con il quale si determinano le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2, definisse una volta per tutte i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Tutto deve rientrare nel decreto ministeriale: dopo ci può essere solo l'esecuzione di quanto stabilito dal Ministro.

Pertanto, sarei del parere di mantenere il testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Mi consenta di ribadire che, a mio sommo giudizio, siamo in qualche modo viziati da una lunga esperienza di amministrazioni dello Stato che hanno sempre bisogno dell'interpretazione della legge. Tra l'altro, il fatto che un decreto del Ministro abbia la funzione di interpretazione della legge in qualche modo costituisce un'anomalia giuridica ed è frutto di una certa mentalità per cui si creano dei meccanismi legislativi «a scatola cinese». I criteri sono semplici, ma non condivido che l'effetto vincolante degli stessi sia fissato con un decreto, quando la legge già individua casi, modi e condizioni: non so quale valore possa avere un decreto di tale genere. È vero che c'è un rinvio dalla legge al decreto del Ministro, ma io credo che nell'individuazione della eccezionalità ci siano tutti gli elementi sufficienti per consentire anche la responsabilità amministrativa, rispetto alla quale esiste sempre la strada giudiziaria. Chi lo ritiene, infatti, può adire gli organi amministrativi davanti all'autorità giudiziaria. In questo paese - ma è un problema generale - continuiamo a mettere griglie e controgriglie che complicano solo la gestione amministrativa della cosa pubblica.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Sul piano generale posso convenire con lei. Però questa legge introduce una novità: l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni.

PRESIDENTE. Ma questo è un concetto assai chiaro.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Quello che può essere eccezionale per la Toscana può non esserlo per un'altra regione.

PRESIDENTE. Anche i tribunali di Modena e di Catania possono applicare la legge diversamente. C'è la libertà, ma direi che c'è anche la responsabilità dell'applicazione della legge.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, la mia prima reazione è stata analoga a quella dei colleghi Presti e Biscardi, che si sono espressi per la non approvazione della sua proposta. In realtà io credo però che l'emendamento vada accolto. Infatti è già prevista una procedura di garanzia nei commi precedenti per cui, laddove si ritiene che sussista l'eccezionale interesse storico e artistico di un bene, contro l'eventuale decisione negativa della soprintendenza l'interessato può ricorrere, quale ultima istanza, al competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. A prescindere dalla determinazione dei criteri di eccezionalità in una casistica unificata a livello nazionale, ritengo che nei commi precedenti abbiamo stabilito una procedura che può non solo costituire una garanzia rispetto all'abuso, ma anche far individuare una casistica concreta per definire meglio i criteri a livello territoriale. Pertanto, se del comma 9 sopprimiamo la parte finale ritengo che non sia compromesso niente. Ascoltiamo il parere del Ministro per formarci un'idea definitiva; comunque, sostanzialmente io sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

Tra l'altro non vorrei che, come rilevava prima il Presidente, tutto questo portasse ad un rinvio nell'emanazione del regolamento. Sappiamo (non dico nel nostro settore) che ogni volta che si stabilisce un rinvio, non trattandosi di atti meramente regolamentari ma anche di indirizzo, si finisce per provocare un intralcio all'applicazione della legge. Vogliamo fare un esempio classico? Non sono stati ancora emanati i regolamenti previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 512; quindi, da quando questa legge è in vigore, non è cambiato nulla in materia di sponsorizzazioni. Vi è una casistica infinita di leggi non applicate perchè non vengono emanati i regolamenti per l'attuazione delle norme in esse previste.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.100. Infatti, la previsione relativa alla definizione da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali dei criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni riguarda competenze di carattere specifico, di tipo storico-critico, che non possono essere attribuite al Ministro. Certamente, egli può determinare con proprio decreto le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in discussione: può stabilire i tempi e precisare che la documentazione deve essere presentata alla soprintendenza competente, specificando che deve essere corredata di fotografie, e via dicendo.

Questi sono elementi certi; ma stabilire i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni è tutt'altra cosa. Come fa il Ministro a definire tali criteri? Questi attengono alla specificità del bene e quindi riguardano competenze di carattere scientifico. Ad esempio, alcuni potrebbero sostenere che un bronzo del Sannio è di eccezionale rilevanza sotto il profilo storico e artistico per determi-

nate ragioni, mentre altri potrebbero contestare tale affermazione e dichiarare che si tratta addirittura di un'opera eseguita in serie e quindi di nessun rilievo. Tutto questo rientra nella legittimità delle diverse posizioni scientifiche. D'altra parte, il riconoscimento viene effettuato dalle soprintendenze: ad esempio, la soprintendenza di Campobasso o di Benevento potrebbe sostenere l'eccezionalità di quel bronzo mentre il comitato di settore competente, in seconda istanza, potrebbe anche non confermare tale valutazione: e il Ministro ne potrà solo prendere atto perchè, ripeto, non può definire i criteri per stabilire l'eccezionale interesse di un'opera sotto il profilo storico e artistico. Si tratta di elementi che attengono alla competenza scientifica e che quindi, per definizione, non possono essere sottoposti ad una norma formando oggetto di un decreto ministeriale. Sarà invece il competente comitato di settore, esprimendosi di volta in volta sui singoli casi, ad elaborare implicitamente un indirizzo unitario al quale le soprintendenze potranno fare riferimento.

Concludendo, il Governo condivide pienamente la proposta depressiva in esame e ne raccomanda l'approvazione.

BISCARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, anche il relatore, alla luce delle considerazioni espresse dal Ministro, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PRESTI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione.

VEVANTE SCIOLETTI. Anch'io annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi.

BISCARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il relatore esprime preliminarmente parere favorevole sugli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge in discussione, nel testo accolto in sede referente.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli:

Art. 4.

(Modificazioni alla legge 1° marzo 1975, n. 44)

1. All'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «lire 600.000» sono sostituite dalle altre: «lire 700.000» e le parole: «lire 6.000.000» sono sostituite dalle altre: «lire 7 milioni»;

b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale».

È approvato.

Art. 5.

(Attestato di autenticità e provenienza dei beni culturali)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale.

È approvato.

Art. 6.

(Sanzioni penali ridotte)

1. La pena applicabile per i reati aventi ad oggetto le cose sottoposte alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è ridotta da un terzo a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero delle cose illecitamente sottratte ovvero esportate.

È approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie, in particolar modo al fine di uniformare la terminologia adottata e le modalità di citazione dei riferimenti normativi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(707) LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato», d'iniziativa dei senatori La Loggia, Corsi Zeffirelli, D'Ippolito Vitale e Germanà.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 29 marzo scorso la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente e ha deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di procedere alla votazione, assumendo a base il testo accolto in sede referente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

MERIGLIANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul testo predisposto in sede referente.

PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali. Anche il Governo esprime parere favorevole sul testo accolto in sede referente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, è determinato, per il triennio 1995-1997, in lire 5.000 milioni annue.

2. L'attività del Centro nazionale del libro parlato rimane sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per il 1995, l'accan-

tonamento relativo al Ministero del tesoro e, per il 1996 e il 1997, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE